

Consorzio Isontino Servizi Integrati - CISI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE

COPIA

ANNO 2024
N. 7 del Reg. Delibere

OGGETTO: PRESA D'ATTO AVVIO PERCORSO DI SCIOGLIMENTO DEL C.I.S.I. E SUCCESSIVI ADEMPIMENTI.

L'anno 2024, il giorno 28 del mese di maggio alle ore 17:30 presso la sede del C.I.S.I. si è riunita l'Assemblea consortile. Fatto l'appello nominale risultano:

ENTI CONSORZIATI	FUNZIONE	Presente/Assente
Comune di Capriva del Friuli Sergon Daniele	Componente dell'Assemblea Consortile	Assente
Comune di Cormons Fazi Antonietta - Delega al Comune di Gorizia	Componente dell'Assemblea Consortile	Presente
Comune di Doberdò del Lago Jarc Vlasta	Componente dell'Assemblea Consortile	Presente
Comune di Dolegna del Collio Mascarin Fabrizio	Componente dell'Assemblea Consortile	Presente
Comune di Farra d'Isonzo Verzegnassi Fabio	Componente dell'Assemblea Consortile	Assente
Comune di Fogliano- Redipuglia Tosoratti Rosanna	Componente dell'Assemblea Consortile	Presente
Comune di Gorizia Romano Silvana	Componente dell'Assemblea Consortile	Presente
Comune di Gradisca d'Isonzo Tomasinsig Linda – Delega al Comune di Romans d'Isonzo	Componente dell'Assemblea Consortile	Presente
Comune di Grado Marin Raffaella Fiormaria	Componente dell'Assemblea Consortile	Assente
Comune di Mariano del Friuli Bregant Francesca	Componente dell'Assemblea Consortile	Assente

Comune di Medea Cantarutti Raffaella	Componente dell'Assemblea Consortile	Assente
Comune di Monfalcone Vita Stefano	Componente dell'Assemblea Consortile	Presente
Comune di Moraro Buccioli Graziella	Componente dell'Assemblea Consortile	Presente
Comune di Mossa Cucit Lorena	Componente dell'Assemblea Consortile	Presente
Comune di Romans d'Isonzo Verzegnassi Verdiana	Componente dell'Assemblea Consortile	Presente
Comune di Ronchi dei Legionari Sandrigo Elisa	Componente dell'Assemblea Consortile	Presente
Comune di Sagrado Vittori Marco	Presidente dell'Assemblea Consortile	Presente
Comune di San Canzian d'Isonzo Moimas Flavia	Componente dell'Assemblea Consortile	Presente
Comune di San Floriano del Collio Padovan Franca	Componente dell'Assemblea Consortile	Presente
Comune di San Lorenzo Isontino Clocchiatti Ezio	Componente dell'Assemblea Consortile	Presente
Comune di San Pier d'Isonzo Rusinov Monica	Componente dell'Assemblea Consortile	Presente
Comune di Savogna d'Isonzo Butkovic Ljubica	Componente dell'Assemblea Consortile	Presente
Comune di Staranzano Marchesan Riccardo	Componente dell'Assemblea Consortile	Presente
Comune di Turriaco Spanghero Paola	Componente dell'Assemblea Consortile	Presente
Comune di Villesse Weffort Laura Maria	Componente dell'Assemblea Consortile	Presente

Assistita dal Direttore Generale e Segretario Michele Picogna, ha adottato il seguente provvedimento.

Presiede, ai sensi degli artt. 11 e 13 dello statuto del Consorzio, il sig. Marco Vittori, eletto Presidente dell'Assemblea consortile con deliberazione n. 19 del 28/12/2022.

Il Presidente dell'Assemblea consortile constata il numero legale, essendo presenti, a termini dell'art. 11 dello statuto, n. 20 rappresentanti degli Enti consorziati su un totale di n. 25, detentori di quote di partecipazione pari a € 878.863,82 su un totale di € 973.333,33.

OGGETTO: Presa d'atto avvio percorso di scioglimento del C.I.S.I. e successivi adempimenti.

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

Richiamato l'art. 6 della L.R. n. 41/1996 che definiva i compiti dei comuni in materia di disabilità:

- a) prestazioni inerenti il sostegno socio-assistenziale scolastico;
- b) attività integrativa di valenza socio-educativa negli asili nido, nelle scuole di ogni ordine e grado di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché in ambito extrascolastico;
- c) attivazione e sostegno di modalità individuali di trasporto;
- d) servizio di aiuto personale;
- e) centri socio-riabilitativi ed educativi diurni per persone handicappate di età compresa tra 14 e 35 anni;
- f) centri socio-riabilitativi ed educativi diurni rivolti ad ultra-trentacinquenni con handicap stabilizzato, attivabili anche all'interno delle strutture di cui alla lettera e);
- g) soluzioni abitative protette alternative all'istituzionalizzazione;
- h) centri residenziali per gravi e gravissimi;
- i) attività volte ad assicurare l'inserimento lavorativo;

Ricordato che per lo svolgimento delle attività di cui alle precedenti lettere e), f), g) e h) la Regione partecipava al finanziamento della spesa purchè le stesse fossero svolte, tra le diverse possibilità, mediante la forma consortile di cui all'art. 25 L. 8/6/1990 n. 142 e s.m.i., con l'adesione della maggioranza di tutti i comuni e della popolazione interessati nell'ambito dell'Azienda per i servizi sanitari di competenza territoriale;

Evidenziato che, a tal fine, l'art. 27 della medesima legge disponeva o lo scioglimento dei preesistenti consorzi tra enti locali operanti per l'assistenza alle persone con disabilità o, aderendo alla possibilità di cui al punto precedente, la loro trasformazione;

Dato atto che i comuni della provincia di Gorizia e, inizialmente, l'Ente Provincia costituivano il Consorzio Isontino Servizi Integrati, quale trasformazione del precedente C.P.A.R., al fine principale di garantire le attività di cui alle sopra elencate lettere e), f), g) e h), come da Convenzione costitutiva sottoscritta in data 08/4/1998;

Preso atto, inoltre, che le attività di cui alla lettera i) erano disciplinate dalla L.R. n. 17/94, che individuava nel Consorzio Provinciale Assistenza e Riabilitazione di Gorizia l'ente gestore dei servizi mentre, successivamente, le competenze sono state acquisite dal C.I.S.I. come previsto da proprio Statuto;

Richiamata, in aggiunta, la deliberazione della Giunta Regionale 10/3/2006 n. 441, che confermava la competenza del C.I.S.I., per il territorio dell'ex provincia di Gorizia, quale soggetto cui assegnare la gestione dei servizi per l'integrazione lavorativa;

Vista la L.R. 14/11/2022 n. 16, la quale, abrogando la L.R. n. 41/1996, riassegna le competenze in materia di attività rivolte alle persone con disabilità;

Dato atto, in particolare, che l'art. 17 c. 1 della medesima legge attribuisce alle Aziende sanitarie regionali la titolarità dei servizi ed interventi riconducibili ai livelli essenziali di assistenza di tipo residenziale e semiresidenziale, terapeutico-riabilitativi e socioriabilitativi finalizzati

all'inserimento lavorativo, ossia le attività di cui alle richiamate lettere e), f), g), h) ed i) dell'art. 6 ex L.R. 41/1996;

Visto che, invece, rimangono in capo ai comuni, che la eserciteranno attraverso i Servizi sociali dei Comuni di cui all' articolo 17 della legge regionale 6/2006 e ferme in ogni caso le altre attribuzioni derivanti dalla normativa di settore:

- a) le prestazioni inerenti il sostegno socio-assistenziale ed educativo scolastico, ai sensi del decreto legislativo 66/2017 , nonché attività integrativa di valenza socio-educativa, sia negli asili nido, sia nelle scuole di ogni ordine e grado di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), sia in ambito extrascolastico;
- b) gli interventi educativi d'inclusione sociale a sostegno della partecipazione della persona con disabilità alla vita della comunità;
- c) l'attivazione e sostegno di modalità individuali di trasporto;
- d) i servizi e soluzioni abitative alternative all'istituzionalizzazione, nonché servizi realizzati nei contesti naturali di vita delle persone, che valorizzano la dimensione della domiciliarità;
- e) le attività d'informazione e supporto nell'accesso ai servizi e agli interventi sociali e sociosanitari, in coordinamento con le Aziende sanitarie regionali;

Richiamato l'art. 19 della stessa L.R. 16/2022, il quale prevede che i Servizi di Integrazione Lavorativa siano strutturati all'interno delle Aziende sanitarie regionali;

Preso atto, pertanto, che viene meno la titolarità in capo ai comuni delle attività che giustificavano la costituzione dei consorzi di servizi per le persone con disabilità, ai sensi della L.R. 41/1996;

Evidenziato che, nella riassegnazione della titolarità delle competenze, ai sensi del comma 2 del citato art. 17 L.R. 16/2022, le Aziende sanitarie regionali e la Conferenza dei Sindaci, di cui all' articolo 7 della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27, tramite specifici atti di intesa, identificano le modalità passaggio di competenze, garantendo la continuità dei servizi in essere, anche attraverso la valorizzazione e l'innovazione, da parte della Aziende sanitarie regionali, delle forme gestionali esistenti;

Considerato che, per quanto sopra, la valorizzazione e l'innovazione delle forme gestionali precedenti viene effettuata dalle Aziende sanitarie (nuovi enti gestori) con particolare riferimento al percorso di transizione, come specificato dall'allegato alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1691/2023;

Chiarito dal citato allegato che a regime, la piena applicazione dell'articolo 17 della legge regionale 16/2022 assieme all'abrogazione della legge regionale 41/1996, incluso lo specifico art. 6, “fanno venire meno il presupposto giuridico che ha portato alla costruzione e concezione, nelle attuali forme, dei consorzi, quali enti strumentali dei Comuni, delegati all'esercizio associato di specifici servizi ed interventi inerenti alla disabilità”;

Preso atto che a seguito del percorso di scioglimento dell'attuale consorzio, una volta terminata tale fase di transizione nel termine previsto, salvo proroghe per disposizione regionale, del 31/12/2024, la decisione su possibili evoluzioni o nuove forme giuridiche spetta ai singoli comuni;

Atteso che:

- nel rispetto delle indicazioni di cui alla citata DGR n. 1691/2023, il Direttore generale di ASUGI ha approvato con decreto n. 1067 del 27/12/2023 lo schema di atto d'intesa ex art. 17, comma 2, della LR FVG 16/2022, successivamente sottoscritto in data 28/12/2023, tra ASUGI e la Conferenza dei Sindaci del territorio aziendale;

- ad integrazione di tale atto d'intesa, è stata sottoscritta, per il territorio isontino, specifica convenzione tra ASUGI (giusto decreto n. 1092 del 29/12/2023) ed il CISI;

Considerato, per quanto sopra premesso, che il Consorzio continua ad erogare, per l'anno 2024 salvo proroghe per disposizione regionale, le prestazioni di tipo residenziale e semiresidenziale, terapeutico-riabilitative e socioriabilitative finalizzate all'inserimento lavorativo, interessate dal passaggio di competenze di cui all'art. 17, comma 1, e di cui all'art. 19 della LR FVG 16/2022;

Evidenziato come, al termine di tale periodo di transizione, salvo proroga per disposizione regionale, verranno meno le funzioni, ora provvisorie e legittimate dalla convenzione del 29/12/2023 pocanzi richiamata, del C.I.S.I.;

Evidenziato che l'Assemblea avvia l'iter di scioglimento del Consorzio dandone inizialmente comunicazione ai Comuni consorziati e successivamente prevedendo le seguenti azioni:

- 1) la deliberazione dello scioglimento Consorzio;
- 2) gli atti necessari per attuare la fase liquidatoria;

3) la deliberazione di proroga straordinaria del CDA (in scadenza a novembre 2024) sino all'espletamento degli atti di competenza come da Statuto dell'Ente;

4) l'attuazione delle procedure per la collocazione del personale sulla base degli indirizzi regionali in fase di approvazione e in via residuale tenuto conto da quanto previsto nello statuto dell'Ente, art.6;

Richiamata, rispetto alle possibili evoluzioni dell'Ente, la propria deliberazione n. 1 del 23 febbraio 2023 con la quale si dava mandato al C.I.S.I. di attivare uno studio sul possibile riassetto istituzionale dettato dalla L.R. 16/2022 a seguito del trasferimento della titolarità dei servizi ad ASUGI ed Ambiti Territoriali Sociali (ATS);

Ricordato che il suddetto studio è stato affidato a COMPA FVG, i cui esiti, seppur generali ed orientativi, sono stati presentati nel corso della seduta dell'Assemblea Consortile del 22/12/2023;

Visto che durante la stessa, con deliberazione n. 18/2023, veniva attivato un gruppo di lavoro per approfondire gli orientamenti indicati da COMPA nonché per predisporre un elaborato di sintesi a supporto decisionale degli amministratori sulla possibile evoluzione istituzionale del Consorzio, allegato al presente atto;

Dato atto della presentazione dell'esito dei lavori del gruppo tecnico politico avvenuta nella seduta dell'Assemblea Consortile del 23/04/2024;

Evidenziato come le soluzioni, alternative al mero scioglimento del C.I.S.I., proposte da COMPA FVG sono:

- 1) Riformare il Consorzio attribuendogli l'esercizio di nuove funzioni;
- 2) Istituire un nuovo ente che rafforzi il ruolo e le funzioni degli Ambiti Sociali;

Considerato che il gruppo tecnico politico, confermando l'orientamento di COMPA FVG, ha dato atto che la prima soluzione risulta sostenibile solo assegnando al nuovo ente ulteriori funzioni di competenza dei comuni;

Preso atto, altresì, che le nuove funzioni andrebbero comunque ricercate nell'area dei servizi sociali, tanto che l'unica opzione percorribile e verosimilmente sostenibile diviene la seconda, ovvero la costituzione di un nuovo ente che svolga per conto dei comuni e su delega, come mandato istitutivo principale, il ruolo di ente gestore per i due Ambiti Sociali della provincia di Gorizia ai sensi della L.R. n. 6/2006;

Visto l'elaborato del gruppo tecnico politico, già richiamato in precedenza, che fornisce una prima analisi comparativa di vantaggi e criticità di tale percorso;

Evidenziato, in particolare, che l'affidamento in delega dei servizi sociali di Ambito ad un unico Ente Gestore prevede, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 6/2006, l'approvazione a maggioranza assoluta in ciascuno dei 25 Consigli Comunali di apposita convenzione;

Ritenuto necessario che i Comuni consorziati condividano l'iter di scioglimento dell'attuale Consorzio ed abbiano a disposizione per le azioni di competenza la sintesi dell'analisi svolta dal citato gruppo di lavoro;

Visto la cabina di regia regionale attivata ai sensi della DGR 1691/2023 ed i successivi tavoli di lavoro in corso per accompagnare il processo di riforma;

Atteso che, sulla scorta dei suddetti tavoli di lavoro, in materia di personale, nelle more dell'emanazione dell'atto regionale di indirizzo che regolerà la ricollocazione dei dipendenti dei precedenti Enti Gestori, è necessario, per la gestione di eventuali posizioni lavorative residue, censire anche il possibile fabbisogno di personale nei comuni consorziati, anche in attuazione dell'art.6 dello statuto dell'Ente;

Valutato, per tutto quanto sopra premesso, di dare mandato al Presidente dell'Assemblea di inviare agli Enti Consorziati:

- a) Il presente atto corredato dal documento di analisi del gruppo tecnico politico;
- b) Gli schemi deliberativi, a titolo esemplificativo e collaborativo, predisposti dal Consorzio per il recepimento nei Consigli Comunali per l'iter di scioglimento nonché per l'eventuale attivazione di altri percorsi istituzionali;
- c) La richiesta di esprimere il proprio fabbisogno di personale nelle more dell'atto di indirizzo regionale per la collocazione dei dipendenti del Consorzio, per l'applicazione, in via residuale, dell'art. 6 dello Statuto dello stesso Ente;

Visto l'art. 1, comma 19, della L.R. 11/12/2003, n. 21, come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 24/05/2004, n. 17;

Visto lo Statuto consortile;

Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 05.04.2018;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica emesso sul presente atto dal Responsabile del Servizio proponente ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con n. 16 voti favorevoli, palesemente espressi, pari ad € 746.035,72 di quote di partecipazione su € 878.863,82 di quote presenti e su € 973.333,33 di quote totali, con n. 0 voti contrari pari ad € 0 di

quote di partecipazione, con l'astensione dei rappresentanti dei Comuni di Gradisca d'Isonzo, Romans d'Isonzo, Staranzano e Villesse, pari ad € 132.828,10 di quote di partecipazione;

DELIBERA

1. Di dare atto, per quanto in premessa, che alla conclusione, prevista al 31/12/2024 salvo proroghe per disposizione regionale, del percorso di transizione della titolarità dei servizi alla disabilità ad ASUGI, di cui all'art. 17, commi 1 e 2, della L.R. 16/2022 verranno meno i presupposti giuridici del C.I.S.I.;
2. Di prendere atto della necessità di avviare l'iter di scioglimento del Consorzio ai sensi della L.R. 16/2022, che ha abrogato la L.R. n. 41/1996;
3. Di prendere atto dei contenuti del documento di analisi del gruppo tecnico politico allegato al presente atto;
4. Di dare mandato al Presidente dell'Assemblea di inviare agli Enti Consorziati:
 - a) Il presente atto corredato dal documento di analisi del gruppo tecnico politico;
 - b) Gli schemi deliberativi, a titolo esemplificativo e collaborativo, predisposti dal Consorzio per il recepimento nei Consigli Comunali per l'iter di scioglimento nonché per l'eventuale attivazione di altri percorsi istituzionali
 - c) La richiesta di esprimere il proprio fabbisogno di personale nelle more dell'atto d'indirizzo regionale per la collocazione dei dipendenti del Consorzio ed in via residuale in attuazione dell'art. 6 dello Statuto dello stesso Ente;
5. Di invitare gli Enti consorziati a dare riscontro al Presidente dell'Assemblea sugli atti adottati dal proprio Consiglio Comunale rispetto alle lettere b) e c) del punto 4, possibilmente, entro il 20 luglio ovvero in tempo utile per l'approvazione del D.U.P. 2025/2027 del C.I.S.I. anche al fine della programmazione in merito al futuro del personale e del patrimonio dell'Ente.
6. Di dare mandato al Presidente dell'Assemblea di inviare altresì il presente atto agli Enti Gestori dei servizi sociali di Ambito e ad ASUGI.

Successivamente, l'Assemblea, con n. 16 voti favorevoli, palesemente espressi, pari a € 746.035,72 di quote di partecipazione su € 878.863,82 di quote presenti e su € 973.333,33 di quote totali, con n. 0 voti contrari pari a € 0 di quote di partecipazione, con l'astensione dei rappresentanti dei Comuni di Gradisca d'Isonzo, Romans d'Isonzo, Staranzano e Villesse pari a € 132.828,10 di quote di partecipazione, dichiara la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Gradisca d'Isonzo, 27 maggio 2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Michele Picogna

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente dell'Assemblea

F.to Vittori Marco

Il Direttore Generale

F.to Picogna Michele

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 02/06/2024 viene affissa all'Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 16/06/2024, ai sensi dell'art. 1, comma 15, della L.R. 11 dicembre 2003, n.21.

Gradisca d'Isonzo, 02/06/2024

Il Responsabile della Pubblicazione

F.to Patrizia Orso

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28/05/2024, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Gradisca d'Isonzo, 28/05/2024

Il Responsabile dell'esecutività

F.to Picogna Michele

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Gradisca d'Isonzo, 29/05/2024

Il Responsabile della Pubblicazione

Patrizia Orso